

Accertamenti da studi di settore: legittimi ma le giustificazioni provate consentono la riduzione del *quantum* accertato

*Commissione Tributaria Provinciale di Caserta - Sezione XIV - Sentenza (CTP) n. 133
del 13 maggio 2005*

Presidente: Ferrucci, Relatore: Manfredi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE -
Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis
e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod.,
in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998
n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e
13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1,
lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza di
forte concorrenza - Rilevanza della successiva
cessazione dell'attività - Conseguenze - Riduzione
del 25% del maggiore reddito accertato

In massima

Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-bis D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93, sono in linea generale legittimi. Pur tuttavia è possibile ridurre i ricavi accertati in presenza di idonea prova fornita dal contribuente. (Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto probante le difficoltà nell'espletamento della attività, la successiva cessazione della stessa). (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XIV, riunita con l'intervento dei Signori: Ferrucci Filippo Maria (Presidente), Manfredi Antonino (Relatore), Panico Antonio (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2005, depositato il 13/01/2005
— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA +
IRAP 1998

contro

Agenzia Entrate Ufficio Santa Maria Capua Vetere

proposto dal ricorrente: C.G.
difeso da: M.G.

Fatto e Diritto

Il sig. C.G., nato a S. Maria C.V. il --- ed ivi residente in ---, rapp.to e difeso dal Rag. M.G. ricorre avverso l'avviso di accertamento n. --- per l'anno d'imposta 1998 emesso dall'Agenzia delle Entrate di S. Maria C.V., relativo ad imposta IRAP ed IVA.

Sostiene il ricorrente che il suddetto accertamento scaturisce dall'applicazione degli studi di settore e che tale procedimento è ingiusto, in quanto basato solo ed esclusivamente su coefficienti che si discostano dalla realtà.

Orbene, il sig. C.G., benché abbia avuto numerosi controlli da parte della Guardia di Finanza che nulla hanno potuto obiettare relativamente alla tenuta delle scritture contabili od alla emissione di scontrini fiscali, fa

presente che è stato costretto a mantenersi al di sotto delle tariffe previste per il settore di appartenenza (parucchiere), per la notevole e forte concorrenza (anche sleale), per cui ha avuto un notevole calo dei propri affari.

Conseguenza naturale di tanto è dimostrato dal fatto che in data 29.12.2003 ha cessato del tutto la propria attività, così come dalla documentazione allegata agli atti.

Chiede, pertanto, in via principale, dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento e, solo subordinatamente, dichiararsi la totale infondatezza per difetto di prova della pretesa tributaria. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di S. Maria C.V., regolarmente costituitasi in giudizio, ribadisce la legittimità dell'accertamento, eseguito sulla base degli "Studi di Settore" che sono il risultato della parametrizzazione dei ricavi, tenuto conto delle varie attività economiche, localizzazione territoriale, età, capacità organizzativa e produttiva e concordati tra il Ministero delle Finanze e le varie categorie economiche; riafferma, pertanto, la validità dell'accertamento, basato sullo strumento tecnico degli studi di settore, una volta rilevato la discordanza dei ricavi così determinati rispetto a quelli dichiarati, il che giustificerebbe il ricorso all'utilizzo di

strumenti presuntivi e ribaltando in tal modo sul contribuente l'onere della prova.

La Commissione

Tenuto conto sia di quanto dedotto da parte ricorrente che delle controdeduzioni dell'Ufficio; ritenendo che **gli accertamenti basati sugli "Studi di Settore", di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni nella Legge n. 427/93 siano in linea generale del tutto legittimi**; considerato che il ricorrente ha opportunamente documentato con certificazione ufficiale e probante di avere incontrato difficoltà nell'espletamento della sua attività, tant'è che nell'anno 2003 ha cessato del tutto il suo lavoro; ritenendo, pertanto, opportuno ridurre il maggiore reddito dichiarato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della domanda, riduce del 25% il maggiore reddito accertato e per motivi di equità ed opportunità compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.